

CORO SOLDANELLA

VERBALE ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI

* * *

Alle ore 20.30 del giorno 03 luglio 1998 in seguito a regolare convocazione si e` riunita presso la sede sociale l'assemblea straordinaria dei soci del Coro Soldanella per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Esame ed approvazione del nuovo Statuto sociale;

2. Varie ed eventuali.

Assume la Presidenza dell'assemblea il sig. Slaifer Giuseppe, Presidente del Coro Soldanella, coadiuvato dal segretario estensore sig. Passerini Dario, esplicitamente incaricato dal Presidente medesimo.

Verificata in seconda convocazione, essendo la prima convocazione per le ore 17.30 dello stesso giorno andata deserta, la regolarita` e validita` dell'assemblea, il Presidente procede al controllo dei soci. Risultano presenti all'assemblea numero diciassette soci.

Il Presidente procede pertanto all'illustrazione del primo punto all'O.d.G. ponendo all'attenzione dei

presenti l'elaborazione del nuovo Statuto sociale
cosi' come da modifiche apportate al fine di
rispondere alle esigenze emerse nel corso della
recente attivita' sociale ed alle disposizioni del
nuovo decreto legislativo 460/97.

Dopo ampia discussione il Presidente invita
l'assemblea ad esprimere il proprio voto sul nuovo
Statuto. Costata la regolarita' della votazione
espressa con voto palese, il Presidente accerta
l'unanimita' dei voti favorevoli e dichiara quindi
approvato il nuovo Statuto sociale del Coro Soldanella
che si allega al presente verbale per formarne parte
integrante e sostanziale.

Non avendo nessuno richiesto la parola sul
secondo punto all'O.d.G., il Presidente dichiara
chiusa l'assemblea ad ore 22.30.



C.F. 85006360227

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

Slaffer Giuseppe

Passerini Dario



LIQUIDAZIONE

REGISTRATO Addi 14 LUG. 1998

Reg. 250.000

al N. 1777 Mod. 44 Vol.

Ipot.

Esatto L. duecentocinquanta

Cat.

toni

Bollo

(Registrazione eseguita con il pagamento dell'imposta in misura fissa a norma dell'Art. 27 testo unico imposte di registro).

Sanz.


Dir. 8.000

di cui L. CANCELL. per ISCRIZ. TRASCR.

INVIM

Tot. 258.000

IL DIRETTORE TIT.RE



CORO SOLDANELLA

Statuto

Art. 1 - E' costituita l'associazione "CORO SOLDANELLA" nella forma di associazione non riconosciuta.

Art. 2 - L'associazione CORO SOLDANELLA è apolitica, apartitica, aconfessionale e senza fini di lucro ed ha per scopo l'interpretazione, la valorizzazione e la diffusione del canto popolare e di montagna, mediante la gestione di ogni forma di attività atta alla esplicazione dei proponimenti sociali. L'ordinamento interno e l'attività del Coro Soldanella sono disciplinati dal presente Statuto, dal relativo regolamento e dagli accordi degli associati, a norma dell'art. 36 del C.C.

Art. 3 - L'associazione CORO SOLDANELLA ha sede a Brentonico provincia di Trento P.zza Gen. Carlo Alberto Dalla Chiesa, CAP 38060.

Art. 4 - I Soci sono tenuti al versamento di una quota associativa annuale la cui entità e modalità di pagamento viene deliberata annualmente dal Consiglio Direttivo.

Art. 5 - I Soci hanno il potere e le responsabilità sociali; costituiscono l'assemblea e godono dell'elettorato attivo e passivo. Spetta a ciascun Socio maggiorenne il diritto di voto, secondo il principio del voto singolo, in particolare per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione. E' espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Art. 6 - Tutti coloro che intendono diventare Soci dell'associazione CORO SOLDANELLA devono sottoscrivere apposita domanda. La qualifica di



UFFICIO REGISTRO ROVERETO
ALLEGATO ALL' ATTO REGISTRATO
addi 14/7/98 al N. 14777 SERIE lu

IL DIRETTORE TIT. RI
Comi

Socio non è cedibile o trasmissibile. La quota associativa non è rivalutabile e non è trasmissibile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte.

Art. 7 - L'ammissione a Socio viene deliberata inappellabilmente dal Consiglio Direttivo ed il socio ammesso è tenuto all'osservanza del presente Statuto , delle norme emanate dalle Federazioni cui il CORO SOLDANELLA è affiliato, nonché delle norme che l'associazione stabilirà in futuro.

Art. 8 - Nel caso in cui la domanda di ammissione a Socio riguardi un minorenne la stessa deve essere sottoscritta dall'esercente la patria potestà.

Art. 9 - La qualifica di Socio dà diritto di frequentare tutti i locali e gli impianti sociali ed a fruire dei servizi sociali.

Art. 10 - Ogni Socio può dimettersi con comunicazione scritta da inviare al Presidente dell'associazione.

Art. 11 - Il Socio che non provveda al versamento della quota sociale entro il 31/03 di ogni anno si intende automaticamente dimesso.

La qualifica di socio si perde oltre che per il mancato versamento della quota sociale o per dimissioni ,per radiazione pronunciata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio che commetta gravi mancanze nei confronti dei dirigenti sociali o federali.

Art. 12 - L'esercizio sociale va dal primo gennaio al trentuno dicembre.

Art. 13 - Sono Organi dell'Associazione:

- a) l'assemblea;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il Vicepresidente;

e) il Segretario;

f) il Tesoriere;

g) il Collegio Sindacale .

Art. 14 - L'assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione. La convocazione dell'assemblea avviene normalmente entro il 31 gennaio di ogni anno per l'approvazione, in particolare, del conto consuntivo dell'anno precedente e del bilancio preventivo per l'anno che ha inizio.

Sono argomenti dell'Assemblea:

a) l'elezione delle cariche sociali;

b) lo scioglimento dell'Associazione;

c) l'approvazione dei bilanci preventivi e consuntivi redatti secondo l'articolo 31 del presente Statuto

d) tutti gli argomenti che interessano la vita dell'Associazione e che esulano dalle competenze del Consiglio Direttivo

Art. 15 - La convocazione dell'assemblea, oltre che dal Consiglio Direttivo o dal Presidente, può essere richiesta da un quarto dei Soci che devono proporre anche l'ordine del giorno. In tal caso l'assemblea è convocata entro 30 giorni dalla richiesta.

Art. 16 - La convocazione dell'assemblea spetta al Presidente il quale provvede mediante affissione di avviso all'albo dell'Associazione, esistente presso la sede, almeno otto giorni prima della data fissata per la riunione.

Art. 17 - Possono partecipare all'assemblea con diritto di voto solo i Soci; non sono ammesse le deleghe. Le votazioni si tengono a voto palese. Le elezioni alle cariche sociali possono tenersi con voto segreto qualora richiesto e deliberato dall'assemblea a maggioranza dei presenti.

Art. 18 - L'assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno dei Soci. Si ritiene altresì validamente costituita, trascorsa un'ora da quella di convocazione, qualunque sia il numero dei Soci presenti.

I verbali delle deliberazioni dell'assemblea vengono esposti all'albo dell'associazione per almeno otto giorni entro venti giorni dalla loro adozione. Eventuali ricorsi vengono valutati e votati nel corso della successiva assemblea.

Art. 19 - Eventuali modifiche dello Statuto possono essere deliberate solo dall'assemblea e solo se espressamente iscritte all'ordine del giorno della convocazione. Per tali deliberazioni occorre il voto favorevole di almeno due terzi dei votanti.

Art. 20 - Il Consiglio Direttivo è composto da **sette** membri e nel proprio interno elegge il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario e il Tesoriere. Tutti gli incarichi sono a titolo gratuito salvo il rimborso per spese sostenute. Il Consiglio Direttivo dura in carica **tre** anni e i suoi componenti sono rieleggibili.

Art. 21 - Il Consiglio Direttivo può validamente deliberare con la presenza della metà più uno dei suoi componenti compreso il Presidente o il Vicepresidente. Il Consiglio Direttivo deve considerarsi sciolto e non più in carica per dimissioni o per qualsiasi altra causa quando venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti. In tal caso il Presidente, o chi per esso, deve convocare l'assemblea per la nomina di un nuovo Consiglio Direttivo. I verbali delle deliberazioni del Consiglio Direttivo vengono esposti all'albo dell'associazione per almeno otto giorni entro venti giorni dalla loro approvazione. Eventuali ricorsi vengono valutati e votati nel corso della

prima riunione successiva del Consiglio Direttivo.

Art. 22 - Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o lo richieda la maggioranza dei componenti il Consiglio stesso. Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del presidente della seduta. Alle sedute del Consiglio Direttivo possono partecipare senza diritto di voto i membri del Collegio Sindacale. Possono partecipare altresì e senza diritto di voto terze persone espressamente e per particolari motivi invitate dal Consiglio Direttivo stesso.

Art. 23 - Sono compiti del Consiglio Direttivo:

- a) deliberare l'ammissione a Socio;
- b) deliberare l'esclusione dei Soci sentito il parere del Collegio Sindacale;
- c) redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo da sottoporre all'assemblea per l'approvazione;
- d) deliberare le quote associative annue;
- e) stabilire la data di convocazione dell'assemblea, da convocare almeno una volta all'anno entro il termine di cui all'articolo 14, e ogni qualvolta lo reputi necessario, nonché quando richiesto ai sensi dell'articolo 15 del presente Statuto;
- f) redigere i Regolamenti per lo svolgimento dell'attività sociale da sottoporre per l'approvazione all'assemblea;
- g) adottare tutti gli eventuali provvedimenti verso i Soci sentito il Collegio Sindacale;
- h) curare l'ordinaria amministrazione dell'associazione e, con l'esclusione dei compiti espressamente attribuiti all'assemblea dal presente

Statuto, la straordinaria amministrazione.

Art. 24- Il Presidente dirige l'Associazione e la rappresenta.

Art. 25 - Il Vicepresidente sostituisce in Presidente in caso di sua assenza o impedimento.

Art. 26 - Il Segretario dà esecuzione alle deliberazioni dell'assemblea e del Consiglio Direttivo; redige e conserva i verbali delle riunioni e cura l'amministrazione dell'Associazione.

Art. 27 - Il Tesoriere cura le riscossioni, i pagamenti e la tenuta dei libri contabili necessari, nonché l'aggiornamento del libro dei Soci. Provvede alla conservazione delle proprietà dell'associazione.

Art. 28 - Il fondo sociale è costituito:

a) dalle quote associative annuali;

b) dai contributi ed elargizioni che sono concessi da enti pubblici o da privati, nonché da altre organizzazioni;

c) da altre entrate derivanti da rimborsi per attività sociale;

d) da attività eventualmente organizzata dall'associazione.

Art. 29- E' costituito il Collegio Sindacale composto da **tre** membri soci, nominati dall'assemblea. Spetta al Collegio Sindacale la verifica della regolare tenuta della contabilità e dei libri contabili. Spetta inoltre al Collegio Sindacale esprimere il parere previsto dall'articolo 23, lettere b) ed f).

I membri del Collegio Sindacale durano in carica **tre** anni e sono rieleggibili. In caso di dimissioni sono rieletti durante la prima assemblea utile. I membri del Collegio Sindacale possono partecipare senza diritto di voto alle sedute del Consiglio Direttivo.

Art. 30 - Il bilancio preventivo dell'associazione CORO SOLDANELLA viene redatto per iscritto secondo il sistema di cassa e deve contenere tutte le possibili entrate ed uscite preventivate. Al bilancio preventivo viene allegata una breve relazione che descriva gli obiettivi da raggiungere nel corso dell'esercizio di riferimento. Il bilancio consuntivo deve essere redatto per iscritto secondo il sistema di cassa e deve contenere analiticamente tutte le entrate e le uscite verificatesi nel corso dell'esercizio di riferimento. Il bilancio consuntivo viene redatto in modo da tenere separate le entrate e le uscite di natura economica da quelle di natura istituzionale e dovrà essere corredato dal rendiconto economico e finanziario. Al bilancio consuntivo viene allegata una relazione che analizzi i risultati raggiunti nel corso dell'esercizio di riferimento anche alla luce degli obiettivi contenuti nella relazione al bilancio preventivo. Non è possibile distribuire anche in modo indiretto gli utili o gli avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 31 - Nel caso di scioglimento dell'associazione CORO SOLDANELLA, deliberato dall'assemblea dei soci con voto favorevole dei due/terzi dei presenti, tutto il patrimonio della stessa, costituito dai beni immobili, mobili e finanziari sarà devoluto prioritariamente ad una associazione con finalità analoghe o, in mancanza, ad altre organizzazioni non lucrative o a fini di pubblica utilità.

Art. 32 - La durata dell'associazione è illimitata.

Art. 33 - Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle norme del Codice Civile che disciplinano le associazioni

non riconosciute, nonche' al Decreto Legislativo 04/12/1997 n. 460.

C.F. 85006360227
Haidy Cingole
Dario Pappalardo